



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 155 del 19/04/2018

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che lo stesso D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. Ed, in particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente, ed istituita la nuova stazione ubicata presso la scuola Dante Alighieri di via Piave.

CONSIDERATO

- che in data 10/11/2017, presso la sala stampa di Palazzo di Città, sono stati convocati i 12 Comuni ubicati nelle immediate vicinanze del Capoluogo e tutti gli Enti interessati e/o competenti sulla questione (Provincia, Regione, ARPAC ed ASL), al fine di concordare determinazioni immediate e congiunte relativamente alla condizione di criticità della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano di Avellino;
- che nell'ambito del suddetto incontro, il Comune di Avellino, ha proposto alle Amministrazioni presenti una bozza di «*Accordo per l'adozione di azioni volte al miglioramento della qualità dell'aria*» nell'ambito del quale sono previste una serie di azioni da assumere congiuntamente tra i Comuni;
- che in data 26/01/2018 i suddetti Comuni sono stati riconvocati per la sottoscrizione dell'Accordo come modificato in seguito alle osservazioni proposte nell'incontro del 10/11/2017;
- **che l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, veniva sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D'Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina in da-**

ta 26/01/2018 ed inviato ai restanti Comuni, invitati, ma non presenti, per opportuna conoscenza;

- che il suddetto Accordo prevede, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM10, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria.
- che in applicazione del predetto Protocollo di azioni comuni, veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 16/02/2018 con la quale venivano disposti i provvedimenti previsti nel suddetto Accordo al superamento di 5 giorni consecutivi dei limiti di polveri PM10;
- **che l' *Accordo per l'adozione di azioni volte al miglioramento della qualità dell'aria*, sottoscritto anche dal Comune di Avellino, prevede che i sindaci aderenti emettano apposita Ordinanza Sindacale con specifici provvedimenti al superamento dei limiti di PM10 per più 15 volte.**

PRESO ATTO:

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che la particolare collocazione geografica della città, ubicata in una valle a quota modesta e circondata da colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;
- che dal prospetto di sintesi della qualità dell'aria per la Zona Costiero – Collinare, emesso dalla Rete Regionale di ARPA Campania, si rileva che al **16/04/2018**, si erano registrati **n. 22** superamenti del valore limite giornaliero di PM10 ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), a fronte dei 35 annui consentiti dalla normativa di settore.

ASSUNTO:

- che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica, i danni provocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
- che il particolato PM10 e PM2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;
- che il particolato PM10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
- che l'Amministrazione comunale di Avellino intende, anche nelle more della definizione di una politica congiunta con i Comuni limitrofi, porre in essere un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;



- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

RILEVATO

- che anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria; e, pertanto, nel complesso delle operazioni da porre in essere, per conseguire il contenimento delle emissioni in atmosfera, risulta necessario attuare misure idonee a verificare i parametri di efficienza energetica di funzionamento degli stessi;
- che il DPR 16 aprile 2013 n. 74 ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, prevede che vengano effettuate ispezioni sugli impianti termici;
- che il Decreto 10 febbraio 2014 ha introdotto i nuovi allegati II, III, IV e V in sostituzione dei precedenti modelli F e G di verifica dei parametri di efficienza energetica dei generatori di calore;
- che il territorio della città di Avellino ricade nell'ambito della zona climatica D, così come statuito dal DPR n. 412 del 26/08/1993 e dal DPR 16 aprile 2013, n. 74. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- che, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 - del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, con propria ordinanza può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

VISTO:

- le risultanze della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla prima cintura urbana del 10/11/2017, convocata con nota prot. 83884 del 31/10/2017;
- i provvedimenti descritti nel protocollo di azione denominato **Accordo per l'adozione di azioni volte al miglioramento della qualità dell'aria** sottoscritto dai sindaci dei comuni appartenenti all'area urbana di Avellino;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;
- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

- 1) **il divieto della circolazione per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 30/04/2018, su tutto il territorio cittadino, fatta eccezione per le strade di seguito indicate: il tratto dell'Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Capuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00, per i seguenti veicoli:**

Tipo di Veicolo	Categoria
Tutti gli autoveicoli e motoveicoli appartenenti alle categorie riportate in tabella, ad esclusione di quelli utilizzati per servizio pubblico, interventi di emergenza, dei residenti e dei veicoli ad alimentazione ibrida	Diesel: Euro 0 – 1 – 2 – 3 Benzina: Euro 0 – 1 – 2

Dalla limitazione alla circolazione, di cui al presente punto, sono esclusi:

- gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati, se omologate per più di cinque posti (car-pooling);
- i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- i veicoli funzionanti a metano o GPL;
- gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

2) il divieto, valido per 90 giorni consecutivi, a partire da 30/04/2018, di mantenere acceso il motore in sosta:

- per gli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima dell'orario di partenza dei singoli autobus;
- per non più di tre minuti per tutti gli altri autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico;

3) il divieto totale valido su tutto il territorio comunale, per 30 giorni consecutivi a partire da 30/04/2018, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

4) il divieto totale valido su tutto il territorio comunale di attivazione degli impianti termici fino al 30/10/2018, ai sensi del DPR n. 412 del 26/08/1993 e del DPR 16 aprile 2013, n. 74.

Il predetto divieto non opera per gli edifici direttamente esclusi dalla normativa.

5) il divieto totale di utilizzo di camini aperti o chiusi, valido su tutto il territorio comunale fino al 30/10/2018, ai sensi del DPR n. 412 del 26/08/1993 e del DPR 16 aprile 2013, n. 74.

6) il divieto, valido su tutto il territorio comunale e per 30 giorni consecutivi, a partire da 30/04/2018, di uso di dispositivi (es. porte a lama d'aria) che al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita, supermercati, esposizioni, ecc.

Il divieto di mantenere aperte le porte di ingresso di detti locali per un tempo superiore a quello strettamente necessario all'accesso o all'uscita dal locale stesso.

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Locale effettui un servizio di controllo, a campione, per la verifica dell'attuazione della presente Ordinanza.
- che il Settore Tutela Ambientale e Patrimonio, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Locale, provveda ad effettuare una verifica a campione sulla documentazione relativa all'avvenuto controllo periodico dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale/estiva.
A tal proposito si rammenta, che ai sensi dell'art. 8 del DPR 37/2013, i responsabili degli impianti termici, devono porre in essere un periodico controllo dell'efficienza degli impianti. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore autorizzato deve rilasciare, al responsabile dell'impianto, uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere conservato in allegato ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del richiamato DPR. Tale rapporto di controllo sarà oggetto di specifica verifica a campione.
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un serrato controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune e gli uffici competenti, ognuno per la propria parte, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito necessari ad intercludere le aree; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- che l'Ufficio Mobilità del Settore LL.PP. provveda a disporre che i pannelli elettronici a messaggio variabile indichino la limitazione del traffico per le categorie di autoveicoli oggetto della presente Ordinanza e predisponga eventuali provvedimenti necessari all'organizzazione della viabilità;
- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i **necessari servizi di controllo a campione**, anche coordinandosi all'uopo.
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29.7.2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma **da euro 163 ad euro 658** e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada.
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29.7.2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma **da euro 216 ad euro 432**.
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di bruciatura vegetali, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un minimo **di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €** (art. 7-bis della DLgs 267/2000).

Salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/1981.

- che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza, salvo i casi previsti dal Codice Penale, sia punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500, stabilendo il pagamento di una somma minima pari ad **euro 250**.

- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia Forestale, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL di Avellino, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.



F.TO IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI